



ALPE ADRIA IMPRESE - CASARTIGIANI -

SPECIALE EDIZIONE INFORMATIVA
CON LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO STUDI SEAC

Giovedì 7 dicembre 2023
anno diciannovesimo – n.99

Consulenza globale, servizi e progetti per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi


Sede legale e amministrativa:

31046 Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 15
Tel. : 0422 815 544
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263
e-mail: info@alpeadriaimprese.it
Sito ufficiale: www.alpeadriaimprese.it



Sedi operative e recapiti:



31046 Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 15

31045 Motta di Livenza (TV)
Via Riviera Scarpa, 51/E

31048 San Biagio di Callalta (TV)
Via Postumia Centro, n.66

31038 Paese (TV)
Via della Resistenza, n.38/A

31100 Treviso (Zona Fiera)
Viale IV Novembre, 113

NUMERO DI TELEFONO:

0422 815 544

NUMERO DI FAX:

0422 710 484

INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:

info@alpeadriaimprese.it

SITO INTERNET:

www.alpeadriaimprese.it

... [sequici su facebook](#)



Periodico online di informazione economica e sindacale, di attualità e cultura locale edito da: A.A.I. – Associazione Artigianato e Piccole Medie Imprese, in sigla Alpe Adria Imprese, Acronimo AAI, C.F. 94057310263, via degli Alpini, 15, Oderzo (TV) – iscrizione Tribunale di Treviso n° 198/2012 del 05/11/2012– Direttore Responsabile: Niccolò Budoia

AAI

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Esenzione IMU immobili merce Ordinanza Corte Cassazione 17.10.2023, n. 28806	L'esenzione IMU per gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) è subordinata alla presentazione della relativa dichiarazione, nella quale devono essere attestati i requisiti prescritti per usufruire del beneficio.
Rimborso IVA cessazione attività Ordinanza Corte Cassazione 20.10.2023, n. 29257	Ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso del credito IVA in caso di cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 30, DPR n. 633/72, <i>“occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva della medesima potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non con quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso”</i> .
Rimborso IVA beni ammortizzabili Ordinanza Corte Cassazione 23.10.2023, n. 29295	Al fine del rimborso ex art. 30, comma 3, lett. c), DPR n. 633/72 dell'IVA assolta per l'acquisto di un bene ammortizzabile, la natura strumentale dello stesso <i>“deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, ma anche in concreto, previo accertamento che ... costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività”</i> . Nel caso di specie, l'esercizio dell'attività d'impresa risulta preclusa di diritto, stante il sequestro preventivo dei beni acquistati. Di conseguenza non è possibile considerare gli acquisti dei beni sequestrati come strumentali allo svolgimento dell'attività in quanto sottratti alla disponibilità della società.
Imposta di registro e clausola penale contratto locazione Sentenza Corte Cassazione 7.11.2023, n. 30983	La clausola penale contenuta in un contratto di locazione operante in caso di ritardo nella restituzione del bene locato è, per sua natura intrinseca, connessa al contratto e, di conseguenza, non è tassata autonomamente ai fini dell'imposta di registro. Infatti <i>“l'obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene si attivi conseguentemente all'inadempimento dell'obbligazione, non si pone come causa diversa dall'obbligazione principale”</i> .

COMMENTI

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, *“Delega al Governo per la riforma fiscale”*, con il D.Lgs. contenente disposizioni *“in materia di **procedimento accertativo**”* è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del **concordato preventivo biennale** (CPB).

Per l'**applicazione del CPB** l'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale del reddito d'impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta**.

Fase 1 - procedure informatiche di ausilio

Entro il 15.3 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti/intermediari, appositi **programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato. Per il **primo anno di applicazione**, i programmi informatici sono resi disponibili **entro il 30.4**.

Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta

Entro il **20.6** (decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi/IRAP) vanno **inviati i dati** all'Agenzia per la definizione della proposta di concordato. Per il **primo anno di applicazione** l'invio dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato va effettuato **entro il 21.7**.

Fase 3 - formulazione della proposta


La **proposta di concordato è elaborata e comunicata** dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici **entro il 25.6** (quinto giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi/IRAP). Per il **primo anno di applicazione** la **proposta di concordato è comunicata entro il 26.7**.

La proposta è elaborata sulla base di una **metodologia** (approvata dal MEF) **che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Fase 4 - adesione/diniego alla proposta

Il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30.6** (termine per il versamento del saldo delle poste sui redditi/IRAP). Per il **primo anno di applicazione** il **termine di adesione è differito al 31.7**.

Il **calendario del concordato preventivo biennale per il 2024 è quindi così individuato**.



L'indicazione in dichiarazione dei redditi di **dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato, **impedisce l'accesso al concordato**.

NB Per il **primo anno di applicazione** del concordato preventivo biennale, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con **ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569**, è previsto il **differimento dal 30.6 al 31.7** del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi/IRAP/IVA, **senza alcuna maggiorazione**.

SOGGETTI ISA

Possono accedere al CPB i soggetti ai quali **sono applicabili gli ISA** che, con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta:

- ottengono un **punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8**. È possibile dichiarare **ulteriori componenti positivi** per migliorare il punteggio ISA;
- **non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari/contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni) **entro il termine di accettazione della proposta**.

NB Sono ammessi al concordato i soggetti che hanno debiti pari o superiori a € 5.000 purché oggetto di **provvedimenti di sospensione/rateazione**.

Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi/IRAP** relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta **obbliga al rispetto del concordato anche i soci/associati** di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei **periodi d'imposta oggetto di concordato** continuano a **sussistere gli adempimenti fiscali ordinari** e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:

- agli ordinari **obblighi contabili/dichiarativi**;
- alla comunicazione dei dati mediante la **presentazione dei mod. ISA**.

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare**:

- **plusvalenze/minusvalenze**;
- **redditi/quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone/associazioni professionali**.

 Il **reddito minimo concordato non può essere inferiore a €2.000**.

In caso di società semplici/soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5, TUIR, il limite di € 2.000 è **ripartito tra i soci/associati** in base alle relative quote di partecipazione.

Reddito d'impresa oggetto di concordato

Il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria/semplificata), **senza considerare**:

- **plusvalenze/sopravvenienze attive**, nonché **minusvalenze/sopravvenienze passive**;
- **redditi/quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone/associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in **società/enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.

 Il reddito assoggettato a imposizione **non può essere inferiore a €2.000**.

In caso di snc/sas/associazioni professionali, nonché di società di capitali trasparenti, il limite di € 2.000 è **ripartito tra i soci/associati** in base alle relative quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di concordato

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 **senza considerare le plusvalenze/sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze/sopravvenienze passive**.

 Il valore della produzione netta **minimo concordato non può essere inferiore a €2.000**.

Effetti del concordato ai fini IVA

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi/IRAP/contributi previdenziali, gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi/valori della produzione netta effettivi** rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 50.000/€ 20.000, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).

SOGGETTI FORFETARI

I **soggetti forfetari** accedono al CPB in base alle seguenti modalità, che ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

Cause di esclusione

Non possono accedere al CPB i soggetti che:

- hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta**;
- **non possiedono il requisito** previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari/previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di **accettazione** della proposta di concordato il soggetto deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso**.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i soggetti sono tenuti agli **obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario**.

Reddito oggetto di concordato

Il reddito d'impresa/lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto dei contributi** previdenziali dovuti per legge.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

I **maggiori/minori redditi** determinati rispetto a quelli oggetto del concordato **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi/contributi previdenziali obbligatori**.

SCADENZARIO FISCALE **Mese di Dicembre 2023**

Lunedì 11 dicembre 2023

COMUNICAZIONE TITOLARI EFFETTIVI	Termine ultimo per comunicare alla CCIAA i dati dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa e cooperative), delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro ex DPR n. 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato) e dei trust/istituti giuridici affini stabiliti/residenti in Italia.
---	--

Venerdì 15 dicembre 2023

REGOLARIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI	Termine ultimo per regolarizzare, tramite ravvedimento, le violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023, anche se già constatate non oltre il 31.10.2023 (purché non oggetto di atto di contestazione alla data della regolarizzazione) relative a: <ul style="list-style-type: none">• mancata/tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;• memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri;• mancata emissione di ricevute/scontrini fiscali/ddt;• emissione di ricevute/scontrini fiscali/ddt con importi inferiori quelli reali.
---	---

Lunedì 18 dicembre 2023

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
RIVALUTAZIONE TFR	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2023 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).
IMU SALDO 2023	Versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti reali/detentori di immobili in leasing, della seconda rata (unica soluzione se deliberato dal Comune per la quota di sua competenza) dell'imposta dovuta per il 2023, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

Mercoledì 20 dicembre 2023

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI	Versamento della terza rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.
RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE	Versamento della quarta rata per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d'imposta precedenti.

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI	Versamento della quarta rata per la regolarizzazione dell'omesso/insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (accertamento con adesione/acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).
--	--

Mercoledì 27 dicembre 2023

IVA ACCONTO	Versamento dell'acconto IVA per il 2023 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Domenica 31 dicembre 2023

IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
BONUS TRASPORTI	Presentazione, tramite il Portale accessibile all'indirizzo https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ , della domanda per il riconoscimento del buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale da parte delle persone fisiche con reddito complessivo 2022 non superiore a € 20.000.

Martedì 2 gennaio 2024

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE BONUS CARBURANTE SETTORE AUTOTRASPORTO	Termine ultimo per utilizzare in compensazione, tramite il mod. F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti l'attività di trasporto merci in c/proprio/trasporto di persone.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA	Comunicazione al fondo di previdenza integrativa/compania di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI/730 2023, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

<p>Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo</p> <p>Messaggio INPS n. 4332 del 4 dicembre 2023</p>	<p>Sono fornite le prime indicazioni operative riguardanti l'indennità di discontinuità spettante ai lavoratori dello spettacolo. L'Istituto riepiloga, in particolare, i destinatari e i requisiti di spettanza dell'indennità al fine di agevolare la presentazione delle domande. Fornisce, quindi, le istruzioni per le modalità di presentazione delle prime richieste per i periodi di competenza relativi all'anno 2022: esclusivamente in modalità telematica, a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.</p>
<p>Riduzione dei premi INAIL per il 2024</p> <p>Decreto interministeriale 8 novembre 2023</p>	<p>Il Ministero del Lavoro e il MEF, con apposito decreto, rendono noto che la riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dalla Legge n. 147/2013 è pari, per l'anno 2024, al 15,11%.</p>
<p>Conversione Decreto Proroghe: novità e conferme</p> <p>Legge n. 170 del 27 novembre 2023</p>	<p>È stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto recante "<i>Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali</i>". Tra le varie misure, si ricorda la proroga al 31 dicembre 2023 del lavoro agile per i lavoratori "fragili".</p>
<p>Lavoratori sportivi: indicazioni sulla tutela della malattia</p> <p>Messaggio INPS n. 4182 del 24 novembre 2023</p>	<p>Vengono fornite indicazioni sulla tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi. Sono esclusi dalla tutela i lavoratori autonomi del settore professionistico, non tenuti al versamento di contribuzione di finanziamento dell'assicurazione di malattia. Agli aventi diritto si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori subordinati e per gli iscritti alla Gestione separata. Sono, quindi, tenuti a richiedere e presentare il certificato medico e ad essere reperibili nelle fasce orarie per l'eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta del datore o dall'INPS. Anche il flusso del processo gestionale non si differenzia da quello della generalità dei lavoratori.</p>
<p>Assunzione giovani e riclassificazione del rapporto di lavoro: chiarimenti</p> <p>Msg. INPS n. 4178 del 24 novembre 2023</p>	<p>L'INPS ha fornito la sua interpretazione circa la riconoscibilità degli esoneri per l'occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato.</p>
<p>Assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità</p> <p>Messaggi INPS nn. 4143 e 4147 del 22 novembre 2023</p>	<p>L'INPS ha fornito indicazioni sulla gestione del congedo straordinario e dei permessi retribuiti ex art. 33 della Legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona, viene precisato che l'Istituto può, invece, autorizzare sia la fruizione del congedo straordinario che la fruizione dei permessi retribuiti a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.</p>

COMMENTI

WHISTLEBLOWING: NOVITÀ IN ARRIVO DAL PROSSIMO 17 DICEMBRE

Il whistleblowing è uno strumento di compliance aziendale che consente a dipendenti, collaboratori o altri soggetti terzi di un'azienda (ad esempio, ai fornitori) di **segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente**, anche in modo anonimo, eventuali **reati o illeciti** che abbiano riscontrato nel loro rapporto con l'azienda stessa.

La disciplina del whistleblowing è stata introdotta nell'ordinamento italiano nel 2012, con l'inserimento dell'articolo 54-bis all'interno del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Testo Unico del pubblico impiego). Successivamente, con la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, il whistleblowing è stato esteso anche al settore privato.

Il legislatore è poi intervenuto con il **Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023**, che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. La predetta Direttiva ha introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione.

Una delle principali disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 24/2023 riguarda l'introduzione dell'**obbligo**, sia per gli enti del settore pubblico sia per quelli del settore privato, di **attivazione di un canale di segnalazione interna**.

Tale obbligo decorre dal 15 luglio 2023 per:

- i soggetti del settore pubblico;
- i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratto a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249.

Per i soli **soggetti del settore privato** che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una **media di lavoratori subordinati**, con contratto a tempo indeterminato o determinato, **fino a 249**, la nuova disciplina si applica **dal 17 dicembre 2023** (anziché dal 15 luglio 2023).

Il canale interno di segnalazione deve garantire la **riservatezza**:

- della persona segnalante;
- della persona coinvolta;
- della persona comunque nominata nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione;
- della documentazione allegata alla segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in **forma scritta**, anche mediante strumentazione informatica, attraverso canali che ricorrano alla crittografia, oppure
- in **forma orale**. In tal caso si può ricorrere alle linee telefoniche, a sistemi di messaggistica vocale o ad un incontro diretto (se richiesto dal segnalante) da fissare entro un termine ragionevole.

SCADENZARIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Mese di DICEMBRE 2023

domenica 10 → lunedì 11 dicembre 2023

Adempimenti e versamenti sospesi per eventi alluvionali

Il DL n. 132/2023 (art. 3, comma 2-*quater*), come convertito dalla Legge n. 170/2023, ha fissato al 10 dicembre 2023 e, di fatto, in quanto cadente di domenica all'11 dicembre 2023, il termine entro il quale effettuare gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi, inclusi i premi INAIL, in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi, relativi al periodo di sospensione 1 maggio 2023 - 31 agosto 2023, da parte dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana, colpiti dall'alluvione.

sabato 16 → lunedì 18 dicembre 2023

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **novembre 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per versamento contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per versamento contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per versamento alla Gestione Separata di contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **novembre 2023** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per versamento contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **aprile - giugno 2023**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

TFR – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione

Versamento dell'acconto sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno 2023.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**novembre 2023**).

domenica 31 dicembre 2023 → martedì 2 gennaio 2024

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **novembre 2023**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **novembre 2023**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **novembre 2023**.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **novembre 2023**.

Festività cadenti nel mese di dicembre 2023

Venerdì 8: Festività dell'Immacolata Concezione

Lunedì 25: Santo Natale

Martedì 26: Santo Stefano

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

PRIVACY

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.

In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.

I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.

This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.

If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

Circolare informativa rivolta agli associati